



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 46/2013**

**Napoli 31 Luglio 2013**

**TRASMESSO IL DECRETO PARAMETRI AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA SU INDICAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL NS. CNO NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA DEI CPO DEL 24 E 25 MAGGIO 2013. NON SFUGGA, TUTTAVIA, L'IMPORTANZA POLITICA DI TALE DECRETO ANCHE IN ORDINE ALLA MATERIA FISCALE.**

Siete a conoscenza del ruolo primario del CPO di Napoli, da epoca immemorabile, per la (ri) conquista del "Contenzioso Tributario" e, in generale, di tutta la nostra legittimazione ad adempimenti in materia tributaria.

Lo diciamo, essenzialmente, a beneficio dei giovani colleghi. L'inserimento dei CDL nel novero dei soggetti legittimati all'assistenza tecnica del contribuente innanzi le Commissioni Tributarie è partito da NAPOLI e si concluse con il D.P.R. 739/81. Poi la pagina più buia del ns. Parlamento con la Legge 413/91 che relegava la nostra difesa del contribuente alla sola materia della sostituzione tributaria e, dulcis in fundo, quella famosa (ri)conquista del 2005 con legittimazione in ***tutte le materie costituenti il conflitto tra contribuente e Fisco.***

Del pari, siete a conoscenza della "**scomparsa delle Tariffe Professionali**" e loro sostituzione ma, ai soli fini di risoluzione di contenzioso innanzi al Magistrato, con i c.d. "PARAMETRI".

I “Parametri” dei Consulenti del Lavoro sono stati emanati con D.M. 21 Febbraio 2013 n.46 in G.U. N.105 del 7 Maggio 2013.

Ve ne abbiamo dato contezza con il N.25/2013 del 22 Maggio 2013 di questa Rubrica.

**Nel corso, poi, dell’Assemblea dei CPO del 24 e 25 Maggio a Roma, nel discutere, proprio, dei “Parametri”, la Presidente Marina Calderone invitò caldamente i Presidenti dei CPO a trasmettere ai Presidenti dei Tribunali copia del Decreto Ministeriale n. 46/2013.**

**Lo abbiamo fatto il 19 Luglio scorso, inviando copia dell’atto legislativo ai Presidenti dei Tribunali di Napoli, Torre Annunziata e Nola con una breve e cordiale lettera di accompagnamento.**

Quando abbiamo redatto il N. 25/2013 della Rubrica “Notizie dall’Ordine, il 22 Maggio scorso, Vi abbiamo esortato a:

- a) Considerare i “Parametri” solo come strumento in dotazione dei Giudici per stabilire “l’equo compenso”;***
- b) Redigere, sempre, un contratto professionale con i vs. clienti prendendo spunto, ai fini degli onorari ma, senza farne esplicito riferimento, agli importi del Decreto Parametri dove c’è il tutto ed il contrario di tutto;***
- c) Fare attenzione all’importanza del Decreto Parametri specie per la nostra legittimazione in materia fiscale.***

Ecco perché, e lo ringraziamo, siamo particolarmente lieti che il Collega **Luca De Compadri**, responsabile della Rivista di Categoria “**LeggidiLavoro**” e **Presidente del CPO di Mantova**, abbia voluto ribadire in un suo scritto l’importanza del Decreto Parametri anche per la materia fiscale laddove, finalmente, ci si mette un punto fermo.

Trascriviamo, anche per vostra soddisfazione, il Suo illustre pensiero:

“Il provvedimento di approvazione dei parametri rappresenta un importante ed ulteriore riconoscimento del ruolo del Consulente del lavoro nel panorama ordinistico italiano nonché nella capacità di assistenza globale del contribuente nello svolgimento degli adempimenti necessari per il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione.

In tale Decreto Ministeriale (n. 46 del 21 febbraio 2013) infatti, viene legislativamente definita in senso positivo la competenza del Consulente del lavoro in materia fiscale e tributaria. Infatti:

- nell'art. 2 ("Tipologia di attività"), il quale delimita l'ambito delle competenze professionali del Consulente del lavoro, alla lettera f) vengono inseriti: il contenzioso fiscale, le dichiarazioni e le prestazioni amministrative, contabili e fiscali - tributarie;

- nell'art. 3 ("Definizioni"), il quale specifica ulteriormente il senso degli adempimenti attribuibili al Consulente del lavoro, alla lettera f) viene stabilito che per «consulenza e rappresentanza tributaria» ha da intendersi: "la consulenza in qualsiasi materia tributaria e l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, le commissioni tributarie e in qualunque altra sede anche in relazione alle verifiche fiscali, nonché ogni adempimento amministrativo contabile e dichiarativo".

L'art. 12, rubricato "Contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali - tributarie e formazione del bilancio", stabilisce che il compenso per il contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali - tributarie e formazione del bilancio è liquidato utilizzando i parametri nella misura indicata, al Capo III sezione prima in rubrica, Disposizioni concernenti Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, del decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni.

Orbene, tale decreto è immediatamente applicabile ad ogni tipo di controversia, insorta tra il Consulente del lavoro ed un suo cliente, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi del Consulente del lavoro stesso. Ma ciò che preme sottolineare è il fatto che la materia fiscale e tributaria, come testé descritta, appartiene alla competenza del Consulente del lavoro. Ne deriva che la tesi secondo cui il contratto, stipulato tra il Consulente del lavoro ed un cliente per lo svolgimento delle attività contabili e fiscali come su delineate, sarebbe affetto da nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, risulta in realtà in contrasto con il dettato normativo. Peraltro, l'articolato in esame viene a sostituire l'ambito applicativo (seppure nel contesto giudiziario) prima appartenuto alle abrogate Tariffe professionali, senza intervenire, però nella rimodulazione degli ambiti di competenze professionali dei singoli Ordini.

Ciò significa che nel D.M. 21 febbraio 2013 n. 46, in una interpretazione autentica, seppure atipica, si prende inequivocabilmente atto che da sempre quelle materie specifiche appartengono alla competenza del Consulente del lavoro. Non va scordato che il decreto ministeriale ha forza di legge e che nel sistema delle fonti del diritto può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento. Ebbene, nel caso di specie è stato posto un Regolamento (!), il quale viene emanato in conseguenza di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista", appartenente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, "è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante". Credo, quindi, che debba essere riconosciuto al Consiglio Nazionale ed in particolare al Presidente Marina Calderone il grande merito di avere saputo intervenire con efficacia politica e competenza giuridica nella "vexata quaestio" in esame, la cui risoluzione positiva per il Consulente del lavoro consolida in via definitiva la centralità del nostro Ordine professionale "nel sistema - Paese". Su questa strada è necessario proseguire, impegnandoci tutti a sostenere lealmente l'azione del Consiglio Nazionale e della nostra Presidente, volta a ridefinire le nostre regole interne alla luce delle nuove competenze fin qui acquisite e di quelle che, ne sono certo, arriveranno in futuro".

Siamo perfettamente d'accordo con questa analisi approfondita del Decreto Parametri sia sotto il versante "ermeneutico" che su quello "politico". Di particolare "pregio" giuridico è anche il riferimento alle "fonti" giacché quella "primaria" (id: il D.L. N.1/2012) delega il Governo all'emanazione del

Regolamento contenente gli importi da erogare al professionista in caso di conflitto con il cliente.

Dunque, non più “interpretazione sistematica” raccogliendo le varie “fonti” che ci attribuiscono competenze in materia fiscale (id: si pensi che quale Magistrato si era fermato alla sola legge 12/79) a partire, dopo la battaglia delle battaglie, dal riconoscimento della legittimazione al Contenzioso Tributario (che da solo basterebbe) ma la presenza di un testo normativo che ci attribuisce un “onorario” a fronte dell’ampia platea di adempimenti e funzioni in materia fiscale.

Ergo, blindatura completa.

**Ad maiora**

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.**

**ED/FC**